

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5896 del 15/10/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - ALTADIA ITALIA SRL STABILIMENTO B SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA DEL SENIO, N.3. VOLTURA E MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018-997 DEL 26/02/2018 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6129 del 15/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **ALTADIA ITALIA SRL STABILIMENTO B SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA DEL SENIO, N.3. VOLTURA E MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018-997 DEL 26/02/2018 E SMI.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

- l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2018-997 del 26/02/2018 e smi a favore della Ditta Vetriceramici Ferro SPA per l'attività di produzione pitture, vernici, smalti per industria ceramica svolta in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.3 – denominato Stabilimento B – comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'istanza presentata dalla Ditta Altadia Italia srl (P.IVA 03590630368) al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 18/07/2025 e acquista da ARPAE SAC con PG. 2025/131271 - pratica Sinadoc 24017/2025, con la quale si richiede la voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/997 e smi precedentemente di

pertinenza di Vettriceramici Ferro SPA e contestualmente si richiede modifica non sostanziale limitatamente alla ridenominazione di alcuni punti di emissione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- ✓ **RICHIAMATO** il Decreto Direttoriale n.309/2023

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **24017/2025** emerge che:

- La Ditta Altadia Italia srl - Stabilimento B - ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina apposita istanza di voltura e modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/997 e smi;
- La modifica non sostanziale richiesta è relativa alla variazione della denominazione di alcuni punti emissione e di macchine ad essi collegate (emissioni B17, B18, B22, B32);

ARPAE con nota PG. 2025/140798 del 04/08/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

ACQUISITO l'Atto di fusione Rep. n.84790 - Racc. n.39986 redatto dal notaio Ciro de Vivo di Milano, allegato alla domanda di voltura e modifica non sostanziale dell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla voltura con modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-997 e smi a favore della Ditta Altadia Italia srl per lo Stabilimento B di produzione pitture, vernici, smalti per industria ceramica sito in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.3 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA VOLTURA E MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-997 del 26/02/2018 e smi a favore della Ditta **Altadia Italia srl (P.IVA 03590630368)** con sede legale in Fiorano Modenese (MO), Via Canaletto, n.138/140 e stabilimento produttivo in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.3, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI VINCOLARE la presente AUA di voltura e modifica non sostanziale al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera - modificato;
3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto alla valutazione di impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- vengano realizzati tutti gli interventi di mitigazione descritti nella "Documentazione previsionale di impatto acustico" datata 21 Dicembre 2017, come riportati in tabella a pg 10 e 11, osservando le diverse disposizioni di installazione dei silenziatori standard (camini emissioni B7, B13, B18, B20, B22, B30, e ad alto assorbimento (camini emissioni B8, B14, B17, B19);
- vengano mantenuti posizionati all'interno di box con idonee caratteristiche fonoisolanti e fonoassorbenti, i ventilatori posti in esterno delle emissioni B8 Carico e scarico impianti di macinazione (mulini da 3 a 7) linea granuli ed estrusore, B14 (Filtro a calce per atomizzatori);
- vengano mantenuti opportunamente schermati i compressori posti esternamente;
- vengano mantenuti i portoni e le finestre chiusi;
- abbiano luogo unicamente in tempo di riferimento diurno, in orari compresi tra le 07 e le 19, l'accesso dei mezzi pesanti allo stabilimento e al magazzino; la movimentazione dovrà essere effettuata utilizzando carrelli elevatori elettrici;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casola Valsenio e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

La Ditta Altadia Italia srl, subentrata alla Vettriceramici Ferro, nello Stabilimento B sito in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.3, svolge attività di produzione di pitture, vernici, smalti per industria ceramica;

A seguito della richiesta di voltura e modifica non sostanziale, la Ditta richiede la ridenominazione di alcuni punti di emissione con eliminazione di macchinari collegate ad essi;

In particolare le emissioni per le quali si richiede modifica, sono le seguenti:

Emissione B17 - Verrà dismesso un miscelatore e l'aspirazione sarà a servizio solo del mulino a secco - **Nuova denominazione: Aspirazione mulino a secco;**

Emissione B18 - nuova denominazione: **Miscelatore vomeri;**

Emissione B22 - L'impianto di produzione degli inchiostri verrà dismesso e sarà sostituito dall'impianto modulare per la produzione di composti - **nuova denominazione: Reparto impianto modulare, miscelatori, bilance e insaccatrici;**

Emissione B32 - nuova denominazione: **Caldia riscaldamento reparto modulare.**

Tutte le restanti emissioni rimangono invariate e vengono di seguito riconfermate:

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE B7 – ATOMIZZATORE E MULINI DA LABORATORIO -F.T.-**

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,096	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B8 – CARICO E SCARICO IMPIANTI DI MACINAZIONE (MULINI DA 3 A 7), LINEA GRANULI E ESTRUSORE– F.T.-

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,196	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B9 – EMISSIONE DA ESSICCATOIO OMG - F.T.-

Portata massima	1800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	160	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B13 – CARICO E SCARICO IMPIANTI DI MACINAZIONE (MULINI A UMIDO GRANDI) – F.T.

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B14 – FILTRO A CALCE PER ATOMIZZATORI – F.T. -

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Temperatura	140	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,131	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
Piombo	0.5	mg/Nmc
Fluoro	2,5	mg/Nmc
Boro	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B17 – ASPIRAZIONE MULINO A SECCO – F.T. -

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,096	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B18 – MISCELATORI VOMERI - F.T. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,071	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B19 – ATOMIZZATORE 5 – F.T. -

Portata massima	6200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	125	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,196	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
Piombo	0.5	mg/Nmc
Fluoro	2,5	mg/Nmc
Boro	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B20 – STAZIONE DI DOSAGGIO E PULIZIA MACINAZIONE - F.T. -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B21 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A DIESEL -

PUNTO DI EMISSIONE B22 – REPARTO IMPIANTO MODULARE, MISCELATORI, BILANCE E INSACCATRICI - F.T

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,283	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B30 – BETONIERE - F.T –

Portata massima	8600	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE B31 – SISTEMA DI TERMORETRAZIONE - L'emissione, a tiraggio naturale, è al servizio della postazione del sistema di termoretrazione delle pellicole di polietilene e polipropilene utilizzato per il packaging di alcuni prodotti, in attesa di spedizione.

PUNTO DI EMISSIONE B33 – IMPIANTO DOSAGGIO COMPOSTI - F.T –

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	15	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B34 – MULINO A SECCO - F.T –

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	15	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B35 – GIOSTRA COMPOSTI - F.T –

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	15	mg/Nmc
---------	----	--------

Impianti termici:

PUNTO DI EMISSIONE B23 - CALDAIA A METANO AD USO CIVILE DI POTENZIALITA' INFERIORE A 35 KW

PUNTO DI EMISSIONE B24 - CALDAIA A METANO AD USO CIVILE DI POTENZIALITA' INFERIORE A 35 KW

PUNTO DI EMISSIONE B25 - GENERATORI ARIA CALDA

PUNTO DI EMISSIONE B26 - GENERATORI ARIA CALDA

PUNTO DI EMISSIONE B27 - GENERATORI ARIA CALDA

PUNTO DI EMISSIONE B28 - GENERATORI ARIA CALDA

PUNTO DI EMISSIONE B29 - GENERATORI ARIA CALDA

I 5 generatori di aria calda hanno potenzialità pari a 100 kW ciascuno.

PUNTO DI EMISSIONE B32 - CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTO MODULARI - Modifica denominazione

Per i punti di emissione sopra indicati i limiti si intendono rispettati a condizione che la Ditta utilizzi come combustibile metano, come dichiarato nella domanda presentata.

PUNTO DI EMISSIONE B36 – GENERATORE DI ARIA CALDA -

EMISSIONI DA I1 A I6 – SILOS IMPIANTO DOSAGGIO – Filtri passivi -

Prescrizioni

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
3. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
4. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
--	--

UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro

UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
--	---

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- **Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno

da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

9. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
10. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un **autocontrollo analitico con frequenza semestrale per le emissioni provenienti dagli atomizzatori (B14-B19) e con frequenza almeno annuale per i restanti punti di**

emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza;
- le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
- le manutenzioni agli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul libretto d'impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.